



REGOLAMENTO PER L’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDI.....	1
ARTICOLO 2 - LINEE DI INDIRIZZO DELL’AFFIDO FAMILIARE.....	1
ARTICOLO 3 - DESTINATARI DELL’AFFIDO.....	2
ARTICOLO 4 - LE TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE.....	2
ARTICOLO 5 - I SOGGETTI AFFIDATARI.....	3
ARTICOLO 6 - SOGGETTI COINVOLTI, OLTRE IL MINORE.....	3
ARTICOLO 7 - I DIRITTI E GLI IMPEGNI DEL MINORE, DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE E DEGLI AFFIDATARI.....	4
ARTICOLO 8 - COMPITI E DOVERI DEL COMUNE NEL PROGETTO DI AFFIDO.....	5
ARTICOLO 9 - SOSTEGNO ECONOMICO DELL’AFFIDO.....	6
ARTICOLO 10 - CONCLUSIONE PROGETTO DI AFFIDO.....	7
ARTICOLO 11 – NORME DI RINVIO.....	8
ARTICOLO 12- ABROGAZIONI.....	8
ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE.....	8

Articolo 1 – Finalità e obiettivi del servizio affidi

“L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore che proviene da una famiglia in difficoltà”. Il concetto di temporaneità dell’intervento, da cui la necessità di preservare e promuovere i legami familiari, costituisce il principio ispiratore della Legge N. 184/83, che viene ampiamente rimodulato nella Legge N. 149/2001, nonché nella Legge N.173/15 sulla continuità degli affetti.

Con l’affidamento familiare si intende inoltre perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare in grado di assicurare uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, *la Convenzione ONU di New York del 1989*, qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

I Servizi Sociali perseguono come primo obiettivo quello di garantire al minore la permanenza presso la propria famiglia d’origine attuando gli interventi necessari a sostenere il nucleo familiare sia per quanto concerne l’aspetto educativo sia per quanto concerne il ruolo genitoriale.

Il Servizio Sociale promuove interventi finalizzati a recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore la possibilità di rientro nel nucleo familiare.

Articolo 2 – linee di indirizzo dell’affido familiare

L’affidamento familiare:

- si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei minori, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i minori possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all’interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- è ritenuto fondamentale il principio del *“migliore interesse del minore”* alla luce dell’importanza dei legami, delle relazioni e nella continuità degli affetti così come *l’ascolto* dei soggetti minorenni in tutte le fasi dell’affidamento familiare;
- si configura come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità, l’obiettivo è la riunificazione familiare;
- implica una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze.

Il minore e la famiglia d’origine sono soggetti attivi dell’intervento.

Articolo 3 – Destinatari dell'affido

I soggetti destinatari dell'affido familiare sono:

- i minori che si trovano in una situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si rende necessaria una separazione temporanea dalla famiglia;
- i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si rende necessaria una separazione temporanea dalla famiglia;
- maggiorenni sino al compimento del 21° anno di età che necessitano, per situazioni particolari motivate nel progetto individualizzato, di proseguire l'esperienza dell'affido.

Articolo 4 – Le tipologie di affido familiare

Il Comune promuove e sostiene forme di affidamento che non implicano la separazione del minore dalla sua famiglia.

L'intervento di affidamento familiare in base alla normativa vigente può essere:

- CONSENSUALE - disposto direttamente dal Comune in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e s.m.i., previo consenso dei genitori o del tutore. L'accordo di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parenti entro il quarto grado, viene trasmesso al Giudice Tutelare affinché sia reso esecutivo;
- GIUDIZIALE - disposto in attuazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, che si avvale dei servizi sociali del Comune per la sua attuazione e vigilanza;
- ETEROFAMILIARE - collocamento del minore fuori dalla rete parentale entro il quarto grado;
- INTRAFAMILIARE - collocamento del minore presso parenti entro il quarto grado;
- RESIDENZIALE - collocamento del minore presso la famiglia affidataria h24;
- DIURNO - il minore trascorre solo parte della giornata con la famiglia affidataria e la sera torna nella famiglia d'origine;
- PARZIALE - il minore trascorre solo un periodo definito con la famiglia affidataria (fine settimana, vacanze estive, specifici periodi dell'anno ...);
- AFFIANCAMENTO FAMILIARE - un nuovo modello di approccio finalizzato ad estendere la centralità dell'affido familiare all'intero nucleo e non solo al minore. Nel concreto il servizio sociale promuove la co-costruzione di un progetto temporaneo, per un anno, in cui, mentre il minore continua a vivere con il proprio nucleo d'origine, la famiglia è affiancata da un'altra famiglia per alcune attività condivise;
- PRONTO INTERVENTO - rivolto a minori molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento può avere una durata di sei mesi, rinnovabili, che corrispondono al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e definire con l'Autorità Giudiziaria il progetto (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione). Tale intervento è disposto anche su mandato dell'Autorità Giudiziaria.

AFFIDO IN SITUAZIONI PARTICOLARI:

- affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni - l'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti può essere particolarmente complesso. Alla luce di tali complessità e dell'eventuale impossibilità di un rientro presso la famiglia d'origine, è possibile la prosecuzione dell'accoglienza, anche oltre il diciottesimo anno di età, sino al raggiungimento dell'autonomia e comunque non oltre il ventunesimo anno di età. In questo caso viene fatta richiesta di prosieguo amministrativo alla competente Autorità Giudiziaria, in accordo con la famiglia affidataria e il minore, tale richiesta deve essere presentata almeno sei mesi prima indicando le motivazioni del proseguimento, l'impossibilità del rientro nella famiglia d'origine e il progetto individualizzato;
- affidamento familiare in situazioni di bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari) - tale progetto richiede una particolare disponibilità da parte delle famiglie affidatarie, predisponendo interventi di supporto particolarmente intensi e strutturati a cura dei servizi sociali e sanitari.

Articolo 5 – I soggetti affidatari

Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del Progetto di affido: il minore e i suoi familiari, i componenti della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'Autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti. Possono diventare affidatari, come previsto dalla vigente normativa, coppie con o senza figli e le persone singole che si impegnano concretamente, in misura variabile in base alla tipologia di progetti di affido, a sostenere la famiglia o accogliere il minore, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui esso ha bisogno. Risulta inoltre necessario svolgere un percorso informativo e formativo adeguato alla forma di accoglienza che prevede il progetto di affido.

Articolo 6 – Soggetti coinvolti, oltre il minore

Famiglia d'origine: l'affidamento familiare, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell'intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, perché questa possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del minore, favorendone il rientro.

Aiutare la famiglia del minore a vivere il Progetto di affidamento familiare come un'opportunità permette alla famiglia stessa di affrontare i problemi e migliorare le proprie capacità di accudimento ed educative, in maniera da consentire il rientro in famiglia, dando priorità al sostegno piuttosto che al controllo.

L'affidatario: è una risorsa costitutivamente prioritaria in ogni progetto di affido, necessario ad assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del minore in affido familiare, provvedendo, in accordo con la sua famiglia e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità e urgenza, informandone il servizio sociale. Coinvolgere la famiglia d'origine mantenendo positivi rapporti con essa, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità giudiziaria; favorire il rientro del minore nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di affido.

Articolo 7 – I diritti e gli impegni del minore, della famiglia d’origine e degli affidatari

Il minore ha diritto:

- ad essere ascoltato, informato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria competente;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell’affido, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.

La famiglia d’origine

- ha diritto:
 - ad essere informata sulle finalità dell’affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - ad essere coinvolta nelle fasi del progetto di affido;
 - ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e/o di gruppo inerente le proprie difficoltà;
 - a mantenere rapporti con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente;
 - ad essere informata ed aggiornata sulla vita e sulle condizioni del minore; ad essere coinvolta nelle decisioni di straordinaria amministrazione relative al minore salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.
- si impegna a:
 - collaborare alla costruzione e realizzazione del progetto formulato con i servizi e la famiglia affidataria;
 - ottemperare alle prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria;
 - agevolare la costruzione del rapporto con la famiglia affidataria; incontrare il minore ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
 - garantire la partecipazione agli interventi predisposti dagli operatori; seguire il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del minore in affido.

La famiglia affidataria

- ha diritto:
 - ad essere informata sulle finalità dell’affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - ad essere formata sulle tematiche specifiche dell’affido;
 - ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto fin dalla fase di costruzione del progetto di affido;
 - ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e di gruppo;
 - ad essere accompagnata nel percorso di accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore;
 - ad avere un contributo svincolato dal reddito.

- si impegna a:
 - assicurare discrezione e riservatezza circa le informazioni sul minore e sulla sua famiglia;
 - collaborare alla costruzione, realizzazione e valutazione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia d'origine, garantendo in tutte le fasi dello stesso la propria reperibilità e disponibilità agli incontri;
 - esercitare i poteri connessi con la responsabilità familiare relativamente agli atti di ordinaria amministrazione intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore, salvo diverse disposizioni dall'Autorità Giudiziaria;
 - provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - garantire al minore i rapporti con la famiglia d'origine secondo le modalità previste all'interno del progetto di affido, tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; partecipare a momenti di formazione e di sostegno, di gruppo o individuali, sul percorso dell'affido o dell'accoglienza;
 - collaborare alla chiusura dell'affido, alla progettazione e realizzazione del rientro presso la famiglia di origine, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

Articolo 8 - Compiti e doveri del Comune nel progetto di affido

Il Servizio Tutela Minori attraverso équipe interdisciplinari proprie o avvalendosi della collaborazione di altri servizi, si occupa:

- della valutazione psico-sociale ed educativa approfondita di ogni singola situazione familiare, della proposta di attivazione del progetto di affido;
- di promuovere la costruzione di un progetto partecipato con tutti i protagonisti;
- di facilitare incontri congiunti con la famiglia d'origine e con la famiglia affidataria;
- di predisporre gli interventi di sostegno necessari al minore;
- di garantire la presa in carico ed il sostegno alla famiglia d'origine;
- di mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Il Servizio Affidi:

- si raccorda con altri servizi dedicati ed effettua, al fine dell'abbinamento minore e famiglia affidataria, il percorso di conoscenza della/e famiglia/e candidata/e all'affido;
- formalizza l'affido, sia consensuale che non consensuale; promuove la partecipazione di tutti i soggetti alla costruzione del patto di affido;
- segue lo svolgimento dell'affido, monitorando nei momenti di verifica la realizzazione delle azioni assegnate ad ogni singola istituzione;
- prevede all'interno di ogni singolo progetto d'affido l'opportunità di incontri congiunti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria;
- accompagna il rientro del minore nella famiglia di origine;
- sostiene le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell'affido, condividendo con gli operatori dei servizi territoriali, dei servizi specialistici e degli altri soggetti coinvolti, periodici e continuativi momenti di verifica.

Articolo 9 – Sostegno economico dell'affido

Il Comune riconosce un contributo mensile alle famiglie affidatarie per le spese di mantenimento del minore, indipendentemente dalla condizione economica degli stessi, definito annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto le diverse tipologie di affido familiare.

L'importo erogabile è determinato come segue:

TIPOLOGIA	QUOTA
Affidamento residenziale etero familiare	€ 400 mensili
Affidamento diurno etero familiare	€ 300 mensili
Affidamento a tempo parziale etero familiare	Quota base riparametrata sui giorni effettivi di affido
Affidamento residenziale a parenti	€300 mensili
Affidamento diurno a parenti	€180 mensili
Affidamento a tempo parziale a parenti	Quota base riparametrata sui giorni effettivi di affido
Affiancamento familiare	Fino a un massimo di 200,00 euro sulla base del progetto individualizzato

L'importo potrà essere aggiornato di anno in anno con apposito atto di Giunta.

Rimborso spese straordinarie per affidi residenziali: il Servizio Sociale può valutare il rimborso di spese preventivamente concordate sostenute dagli affidatari per esigenze straordinarie del minore quali, a titolo esemplificativo:

- Spese sanitarie: ove, a seguito di motivate e documentate circostanze, le spese suddette non siano fruibili gratuitamente tramite il servizio sanitario regionale e/o nazionale è possibile il rimborso di prestazioni fornite da soggetti privati, decurtato della percentuale prevista per eventuali rimborsi, bonus o agevolazioni di varia natura, previa valutazione di congruità, effettuata tramite il confronto di preventivi.
- Spese per servizi scolastici: ai minori in affido che frequentano servizi scolastici della città, l'Amministrazione Comunale garantisce la gratuità per la frequenza scolastica di asili nido e scuole d'infanzia e dei servizi accessori (mensa, trasporti, pre e post scuola) di scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche o accreditate/convenzionate. Nell'ipotesi di frequenza scolastica in istituti privati o comunque non accreditati/ convenzionati, la scelta deve essere debitamente motivata e preventivamente concordata con il Servizio Sociale (ad esempio per assenza di posto negli istituti pubblici o particolari motivazioni di natura sociale o educativa) e, in tal caso il rimborso è concesso nella misura massima del costo previsto per i medesimi servizi in istituti pubblici o accreditati/convenzionati.

Per minori in affidamento che frequentano servizi scolastici fuori città, è possibile il rimborso del 100% delle spese effettivamente sostenute per la frequenza scolastica di asili nido e scuole d'infanzia e per i servizi accessori (mensa, trasporti, pre e post scuola) di scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado, purché si tratti di istituti pubblici o accreditati/convenzionati con le locali amministrazioni.

Nell'ipotesi di frequenza scolastica in istituti privati o comunque non accreditati/convenzionati con le locali amministrazioni, la scelta deve essere debitamente motivata e preventivamente concordata con il servizio sociale (ad esempio per assenza di posto negli istituti pubblici o particolari motivazioni di natura sociale o educativa), in tal caso il rimborso è concesso nella misura massima del costo previsto per i medesimi servizi in istituti pubblici o accreditati/convenzionati con le locali amministrazioni.

Eventuale ulteriore contributo economico sarà definito nel progetto individualizzato sino al termine del percorso scolastico.

L'Ente Locale garantisce la copertura assicurativa per gli affidatari ed i minori in affidamento familiare (in particolare rispetto a responsabilità civile e infortuni).

Articolo 10 – Conclusione progetto di Affidamento

Il progetto di affidamento termina:

- secondo i tempi stabiliti nel progetto/al raggiungimento del diciottesimo anno di età, fatto salvo la possibilità di prosecuzione con la richiesta di prosieguo amministrativo;
- valutato l'interesse del minore, il progetto si conclude con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, qualora sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine, nello specifico nel caso in cui la prosecuzione non è più nell'interesse del minore.

L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente a causa di condizioni che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In tale circostanza il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vengono accompagnati verso la nuova progettualità.

Gli operatori coinvolti nel progetto di Affidamento sono tenuti a svolgere reti periodiche al fine di mantenere attiva la rete e aggiornare gli attori coinvolti rispetto alla prosecuzione del progetto e anche rispetto alla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il progetto deve stabilire i termini e i modi del rientro del minore nella famiglia di origine o del percorso di autonomia e, se necessario, le modalità di mantenimento dei rapporti con la famiglia affidataria.

Gli operatori coinvolti nel progetto di Affidamento hanno il compito di preparare gli attori coinvolti alla conclusione del progetto e di realizzare l'azione di sostegno al rientro in famiglia del minore.

Al termine del progetto di Affidamento verrà redatta dagli operatori coinvolti una relazione conclusiva da inoltrare all'Autorità Giudiziaria; ove opportuno e nell'interesse primario del minore, verranno mantenuti i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

Articolo 11 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Si applica inoltre il principio del rinvio integrativo rispetto a tutti i regolamenti comunali o atti aventi natura regolamentare relativamente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 12 - Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari e/o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicati.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla sua approvazione.